



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

OGGETTO: Cancellazione d'ufficio dal R.I. di società di capitali ai sensi dell'art. 40 commi 2-8, del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76, convertito con mod. dalla Legge 11.09.2020 n. 120.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

DOTT. MARIO DEL SECCO

- Visto l'art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165;
- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 14/2022 adottata nella seduta del 04.02.2022 con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena con relativa assegnazione delle Posizioni Dirigenziali;
- Vista la Deliberazione della Giunta Camerale n. 3/2022 adottata nella seduta del 04.02.2022 con la quale è stato nominato Conservatore del Registro Imprese il Dott. Mario Del Secco;
- Vista la Determinazione del Segretario Generale f.f. n. 47 del 30.12.2021 con la quale sono stati rinnovati, per l'anno 2022, gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di Commercio di Arezzo-Siena;
- Vista la Legge del 29.12.1993 n. 580 s.m.i., recante "Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura" e, in particolare l'art.8;
- Visto il D.P.R. 7.12.1995, n. 581 s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580", in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del c.c.;
- Vista la Legge 02 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";
- Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Visto il 2° comma dell'art. 40 del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76, conv. in Legge con modific. 11.09.2020 n. 120, che ha introdotto nuove cause di scioglimento delle società di capitali e, in particolare, dispone che "*è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa*



presentazione all'ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro Imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortile a responsabilità limitata";

- Considerato che la norma si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal R.I. di società non più operative;
- Ravvisata altresì, la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del R.I., al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esse contenute;
- Visti in proposito, i commi 3,4,5 e 6 del citato art.40, che disciplinano il procedimento di accertamento d'ufficio delle suddette cause di scioglimento, finalizzata alla successiva cancellazione d'ufficio dal R.I. di società non più operative;
- Considerato in particolare che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell' art. 40 del D.L. n.76/2020, il procedimento viene avviato con la comunicazione dell'iscrizione, agli amministratori delle società interessate, della determina di scioglimento d'ufficio adottata dal Conservatore del R.I., ai sensi del comma 3;
- Tenuto conto che, a seguito dell'avvio del procedimento, deve essere assegnato agli amministratori delle società interessate un termine di 60 (sessanta) giorni per presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge e che, solo in questo caso, il Conservatore iscrive nel R.I. la determina di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento;
- Atteso che, decorso il termine di cui al comma 4, il Conservatore del R.I. verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede, con propria determinazione, alla cancellazione della società del R.I.;
- Preso atto che, il comma 6 dell'art. 40 del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 (conv. In Legge con modific. 11.09.2020 n. 120), prevede che "ogni determinazione del Conservatore è comunicata agli interessati entro 8 (otto) giorni dalla sua adozione";
- Considerato inoltre che la maggioranza delle società coinvolte non ha mai adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco, secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 6 del D.L. n. 185/2008, convertito con modif. dalla L.2/2009 e dal successivo art. 37 del D.L. 76/2020, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione, come questa risulti sovente



revocata/inesistente;

- Vista la Determina del Conservatore R.I. n. 73 del 15.07.2022 recante i criteri operativi per la *“Semplificazione dei procedimenti di iscrizione d’ufficio della cancellazione di imprese individuali e societarie non più operative e di attribuzione d’ufficio del domicilio digitale – Modalità di notifica dell’avvio del procedimento e dei consequenziali provvedimenti del Conservatore R.I.”*;
- Considerato pertanto necessario, a seguito dell’iscrizione nella visura delle società interessate della determinazione di accertamento della causa di scioglimento, la pubblicazione permanente sul sito istituzionale, alla sezione dedicata, sia del provvedimento del Conservatore R.I. che dell’elenco delle posizioni coinvolte;
- Condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento Sig.ra Manuela Franchi;

D E T E R M I N A

1. di accertare con determinazione del Conservatore del R.I. la causa di scioglimento, senza liquidazione, di cui al comma 3 dell’art. 40 D.L. 76/2020 conv. con L. 120/2020;
2. di procedere, entro 8 (otto) giorni dalla sua adozione, alla pubblicazione della determinazione di accertamento d’ufficio delle cause di scioglimento, senza liquidazione, ex art 40 citato, unitamente all’elenco delle società coinvolte, nell’Albo Camerale on line per 60 (sessanta) giorni;
3. di iscrivere la determinazione suddetta nelle visure delle società coinvolte;
4. di pubblicare la determinazione di accertamento della causa di scioglimento e l’elenco delle società interessate sia all’ Albo Camerale on line, sia nella sezione del sito istituzionale *“Cancellazione d’ufficio dal R.I. - Società di capitali”*- art. 40 D.L. 76/2020, in modo permanente;
5. di cancellare dal R.I. con determinazione del Conservatore R.I., le società che non abbiano presentato, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, ovvero che non abbiano trasmesso le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge, e di pubblicare tale provvedimento entro 8 (otto) giorni dalla sua adozione sia nell’Albo Camerale per 15 (quindici) giorni, sia nel sito istituzionale nella sezione *“Cancellazione d’ufficio dal*



- R.I. - Società di capitali, art. 40 D.L. 76/2020”, in modo permanente;
6. di iscrivere nel R.I., qualora gli amministratori presentino formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, la determina di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, per le società interessate e di pubblicare il predetto provvedimento sia nell’Albo Camerale per 15 (quindici) giorni, sia sul sito istituzionale nella sezione “Cancellazione d’ufficio dal R.I. - Società di capitali, art. 40 D.L 76/2020”, in modo permanente.

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Manuela Franchi

Il Conservatore Registro Imprese

Dott. Mario Del Secco

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)